



NORMATIVA
DISEGNO DI LEGGE N. 16/XVII

GESETZENTWURF NR. 16/XVII
GESETZESBESTIMMUNGEN

- | | |
|---|---|
| - Costituzione italiana - articoli 51 e 117, settimo comma | - Italienische Verfassung - Artikel 51 und 117, siebter Absatz |
| - Statuto speciale - articoli 36 e 47 | - Sonderstatut - Artikel 36 und 47 |
| - Legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 - articolo 12 | - Regionalgesetz Nr. 25 vom 20. August 1952 - Artikel 12 |
| - Legge provinciale di Bolzano 19 settembre 2017, n. 14 - articolo 67 | - Landesgesetz der Provinz Bozen Nr. 14 vom 19. September 2017 - Artikel 67 |

A cura dell'Ufficio affari generali, legislativi e linguistici

Erstellt vom Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste

Riproduzione e diffusione ad uso interno

Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch

COSTITUZIONE ITALIANA – ITALIENISCHE VERFASSUNG

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 51

Alle Staatsbürger beiderlei Geschlechts haben unter gleichen Bedingungen gemäß den vom Gesetz bestimmten Erfordernissen das Recht auf Zutritt zu den öffentlichen Ämtern und zu den durch Wahl zu besetzenden Stellen. Daher fördert die Republik die Chancengleichheit von Frauen und Männern durch spezifische Maßnahmen.

Für die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern und zu den durch Wahl zu besetzenden Stellen kann das Gesetz die Italiener, die nicht Staatsangehörige der Republik sind, den Staatsbürgern gleichstellen.

Wer zur Tätigkeit in öffentlichen durch Wahl zu vergebenden Funktionen berufen wird, hat das Recht, über die zu ihrer Ausübung nötige Zeit zu verfügen und seinen Arbeitsplatz zu behalten.

Art. 117

(omissis)

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(omissis)

Art. 117

(omissis)

Die Regionalgesetze beseitigen sämtliche Hindernisse, welche der vollständigen Gleichbehandlung von Mann und Frau in Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft entgegenstehen, und fördern die Chancengleichheit von Mann und Frau beim Zugang zu Wahlämtern.

(omissis)

STATUTO SPECIALE – SONDERSTATUT

Art. 36. - La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 36. - Der Regionalausschuss besteht aus dem Präsidenten der Region, der den Vorsitz führt, aus zwei Vizepräsidenten, aus wirklichen Assessoren und Ersatzassessoren.

Der Präsident der Region, die Vizepräsidenten und die Assessoren werden vom Regionalrat aus seiner Mitte in geheimer Abstimmung und mit absoluter Mehrheit gewählt.

Die Zusammensetzung des Regionalausschusses muss im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, wie sie im Regionalrat vertreten sind. Von den Vizepräsidenten gehört einer der italienischen, der andere der deutschen Sprachgruppe an. Der ladinischen Sprachgruppe wird die Vertretung im Regionalausschuss auch abweichend von der proporzmäßigen Vertretung gewährleistet.

Der Präsident bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung vertritt.

Die Ersatzassessoren vertreten die wirklichen Assessoren in den entsprechenden Aufgabenbereichen, wobei die Sprachgruppenzugehörigkeit der Vertretenen zu berücksichtigen ist.

Art. 47. - Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 47. - Organe der Provinz sind: der Landtag, der Landesausschuss und der Landeshauptmann.

In Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik sowie unter Achtung der internationalen Verpflichtungen und der Bestimmungen dieses Kapitels bestimmt das Landesgesetz, das vom Landtag mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder zu genehmigen ist, die Regierungsform der Provinz und insbesondere die Modalitäten für die Wahl des Landtags, des Landeshauptmanns und der Landesräte, die Beziehungen zwischen den Organen der Provinz, die Einreichung und die Genehmigung des begründeten Misstrauensantrags gegen den Landeshauptmann, die Fälle von Unwählbarkeit und Unvereinbarkeit in Zusammenhang mit diesen Ämtern sowie die Ausübung des Rechtes auf Volksinitiative hinsichtlich der Landesgesetze und der landesweiten aufhebenden, einführenden oder konsultativen Referenden. Um zu erreichen, dass beide Geschlechter in gleichem Maße vertreten sind, werden mit genanntem Landesgesetz paritätische Bedingungen für die Teilnahme an den Wahlen gefördert. Der gleichzeitige Rücktritt der Mehrheit der Landtagsmitglieder zieht die Auflösung des Landtags und die gleichzeitige Wahl des neuen Landtags und des Landeshauptmanns nach sich, wenn Letzterer in allgemeiner direkter Wahl gewählt wird. Wird der Landeshauptmann vom Landtag gewählt, so wird der Landtag aufgelöst, wenn innerhalb neunzig Tagen nach der Wahl oder nach dem Rücktritt des Landeshauptmanns keine Mehrheit gebildet werden kann und der Landtag somit nicht funktionsfähig ist.

In der Autonomen Provinz Bozen erfolgt die Wahl des Landtags nach dem Verhältniswahlsystem. Sieht das Landesgesetz die Wahl des Landeshauptmanns von Südtirol in allgemeiner direkter Wahl vor, so ist genanntes Landesgesetz mit der Zweidrittelmehrheit der Landtagsmitglieder zu genehmigen.

Die in den Abs. 2 und 3 genannten Landesgesetze werden nicht dem Regierungskommissar im Sinne des Art. 55 Abs. 1 bekannt gegeben. Die Regierung der Republik kann die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Landesgesetze innerhalb dreißig Tagen nach deren Kundmachung beim Verfassungsgerichtshof geltend machen.

Über die im Abs. 2 genannten Landesgesetze wird eine Volksabstimmung auf Landesebene durchgeführt, wenn binnen drei Monaten nach ihrer Kundmachung ein Fünftel der Wahlberechtigten oder ein Fünftel der Landtagsmitglieder dies beantragt; die Volksabstimmung wird durch das diesbezügliche Landesgesetz der jeweiligen Provinz geregelt. Erhält das Landesgesetz bei der Volksabstimmung nicht die Mehrheit der gültigen Stimmen, so wird es nicht beurkundet.

Wurden die Landesgesetze mit der Zweidrittelmehrheit der Landtagsmitglieder genehmigt, so wird die Volksabstimmung nur dann durchgeführt, wenn der diesbezügliche Antrag binnen drei Monaten nach der Kundmachung von einem Fünfzehntel der bei der Landtagswahl wahlberechtigten Personen unterschrieben wird.

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 25

**Elezione degli Organi della Regione e delle Province di
Trento e Bolzano¹**

Art. 1

Il nuovo Consiglio regionale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.²

L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Giunta Regionale in carica a tutti i Consiglieri Regionali eletti, con lettera raccomandata.

L'adunanza ha luogo nella sede del Consiglio Regionale.

All'adunanza è invitato a presenziare il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.³

Art. 2

La Presidenza provvisoria del Consiglio nella prima adunanza, è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Fungono da Segretari i due Consiglieri più giovani, scelti fra gruppi linguistici diversi.

¹ In B.U. 20 agosto 1952, n. 18.

² Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Art. 11

Se nemmeno in questa terza votazione viene ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata ad altra seduta da tenersi entro i prossimi otto giorni e nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti.

Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio, proclamandosi poi eletto quello che ha conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 12

Nella stessa seduta nella quale è avvenuta l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, o nella prossima seduta del Consiglio, si delibera anzitutto il numero degli Assessori effettivi e degli Assessori supplenti, che devono comporre la Giunta Regionale.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.⁹

⁹ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

Gli Assessori supplenti della Giunta Regionale sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 13¹⁰

L'elezione dei due Vice Presidenti e degli Assessori regionali viene fatta dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli Assessori effettivi separatamente da quella degli Assessori supplenti.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale computando fra i votanti anche le schede bianche.

Ogni Consigliere vota per tanti nomi quanti sono i Vice Presidenti o gli Assessori da eleggere; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 14

Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di Vice Presidente o di Assessore effettivo o supplente, si procede alla votazione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire.¹¹

Esso si svolge fra i candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

A parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

¹⁰ Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

¹¹ Comma sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 23 luglio 1973, n. 10.

REGIONALGESETZ VOM 20. AUGUST 1952, NR. 25

**Wahl der Organe der Region und
der Provinzen Trient und Bozen¹**

Art. 1

Der neue Regionalrat tritt innerhalb von zwanzig Tagen nach der Verkündung der Gewählten auf Einberufung durch den amtierenden Präsidenten des Regionalausschusses zusammen.²

Die Einberufung wird vom im Amte befindlichen Präsidenten des Regionalausschusses allen gewählten Regionalratsmitgliedern mit Einschreibebrief mitgeteilt.

Die Versammlung findet beim Sitze des Regionalrates statt.

Der Regierungskommissär für die Provinz Trient wird eingeladen, der Sitzung beizuwohnen.³

Art. 2

Der provisorische Vorsitz des Rates bei der ersten Versammlung wird von dem an Jahren ältesten Ratsmitglied übernommen.

Die beiden jüngsten Ratsmitglieder, welche aus verschiedenen Sprachgruppen zu bestellen sind, walten als Schriftführer.

¹ Im ABl. vom 20. August 1952, Nr. 18.

² Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 23. Juli 1973, Nr. 10 ersetzt.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 23. Juli 1973, Nr. 10 ersetzt.

Für die Gültigkeit der Wahl des Präsidenten des Regionalausschusses ist die Teilnahme von wenigstens zwei Dritteln der im Amte befindlichen Ratsmitglieder erforderlich.

Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung und mit absoluter Stimmenmehrheit, wobei auch die leeren Stimmzettel zu den Abstimmenden gezählt werden.

Wenn nach zwei Wahlgängen kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten hat, wird zur Stichwahl zwischen den Kandidaten geschritten, die im zweiten Wahlgang die höchste Stimmenzahl erreicht haben, und gilt jener als gewählt, welcher die absolute Stimmenmehrheit erhalten hat.

Art. 11

Wenn auch in diesem dritten Wahlgang kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit erhält, wird die Wahl auf eine andere Sitzung verlegt, die in den nächstfolgenden acht Tagen stattfinden muss und in welche ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder zu einer neuen Abstimmung geschritten wird.

Falls kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit erreicht, wird in der gleichen Sitzung eine Stichwahl vorgenommen, und jener als gewählt erklärt, welcher die meisten Stimmen erhalten hat; bei Stimmengleichheit hat der Ältere an Jahren den Vortritt.

Art. 12

In der gleichen Sitzung, in welcher die Wahl des Regionalausschusspräsidenten stattfand, oder in der nächstfolgenden Sitzung des Regionalrates wird vorerst die Zahl

der wirklichen und Ersatzbeisitzer festgesetzt, die den Regionalausschuss bilden sollen.

Die Zusammensetzung des Regionalausschusses muss der Stärke der Sprachgruppe entsprechen, wie sie im Regionalrat vertreten sind. Von den Vizepräsidenten gehört einer der italienischen Sprachgruppe und der andere der deutschen Sprachgruppe an.⁹

Die Ersatzbeisitzer des Regionalausschusses vertreten die wirklichen Assessoren in ihren Amtsbefugnissen mit Berücksichtigung der Sprachgruppe, welcher die Vertretenen angehören.

Art. 13¹⁰

Die Wahl der beiden Vizepräsidenten und der Regionalassessoren erfolgt durch den Regionalrat getrennt für jede Sprachgruppe und getrennt für wirkliche Assessoren und Ersatzassessoren.

Die Wahl findet in geheimer Abstimmung und mit absoluter Stimmenmehrheit der Mitglieder des Regionalrates statt, wobei auch die leeren Stimmzettel zu den Abstimmenden gezählt werden.

Jedes Ratsmitglied stimmt für so viele Namen, als Vizepräsidenten oder Assessoren zu wählen sind; als gewählt gelten jene, welche die meisten Stimmen erhalten.

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 5 des RG vom 23. Juli 1973, Nr. 10 ersetzt.

¹⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 6 des RG vom 23. Juli 1973, Nr. 10 ersetzt.

Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14

Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

Art. 67 (Composizione della Giunta provinciale)

(1) La Giunta provinciale è composta dal presidente della Provincia, dai vicepresidenti ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale e dagli assessori.

(2) Il presidente della Provincia sceglie il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(3) La Giunta provinciale è composta, oltre al presidente della Provincia, da almeno sette e non più di dieci componenti. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale all'atto della proclamazione degli eletti. Variazioni relative alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio, intervenute successivamente all'elezione della Giunta provinciale, non hanno rilevanza ai fini della composizione della Giunta provinciale medesima in carica.

(4) La Giunta provinciale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio provinciale, al momento della sua costituzione, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50 e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50.

(5) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alla sua consistenza nel Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale.

(6) La Giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti